

Associazione SHAPE APS
Via Molinello, n. 70
Albino (BG)
Codice Fiscale 95240720169
Partita IVA 04599720168



Al sensi dell'art. 82 c. 3 D.Lvo 117/2017
atto esente dall'imposta di registro e bollo
per adeguamenti e integrazioni normative

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 08/09/2022

Il giorno 08 Settembre 2022, alle ore 20.30, si è riunita presso la sede sociale sita in Albino (BG), Via Molinello, n. 70, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "SHAPE APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Bertasa Paolo; funge da segretario/a verbalizzante Carrara Debora

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30.

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

il 29/09/2022

al n. 1845 Serie 3

con €

(ATT 020158)

Il segretario verbalizzante



(*) Firma su delega del Direttore provinciale Michele Beretta

[A large, faint, diagonal line or signature is visible across the page.]



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SHAPE APS"**

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta in forma di associazione di promozione sociale, avente la seguente denominazione:

"SHAPE APS",

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Albino (Bg) e con durata illimitata.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue finalità di promuovere percorsi all'interno dei quali il bambino sia al centro del suo processo di apprendimento e crescita, che vedano l'adulto come riferimento non invasivo ma di supporto, in caso di bisogno

2.2 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

2.4 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.5 In particolare l'associazione si propone di:

- Promuovere un processo di acquisizione di consapevolezza sulle tematiche della genitorialità, la creazione di relazioni tra e adulti bambini basate su alto contatto, empatia, razionalità e collaborazione, la formazione di una comunità educante e in dialogo con le altre realtà educative e sociali del territorio,
- Riportare al centro della vita il contatto libero, diretto e spontaneo con la natura intesa come primario ambiente di crescita dell'individuo, in grado di favorire lo sviluppo delle risorse psico-fisiche della persona e di relazioni positive
- Promuovere la riflessione pedagogica sull'educazione in natura con particolare riferimento alla Pedagogia del Bosco, alla formazione esperienziale, e a tutte quelle correnti di pensiero che

sottolineano l'importanza del rispetto delle caratteristiche e dei ritmi di ognuno e/o che avvicinano le persone a una connessione vera e profonda con la natura e/o con il tessuto sociale ed urbano,

- Collaborare con i servizi e le realtà del territorio per la sensibilizzazione e la costruzione di reti d'azione e riflessione in campo educativo, esperienziale, formativo, per bambini, genitori, adulti,
- Diffondere uno stile di vita più a contatto con la natura e più sostenibile, basato sulla ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive, costruttive e rispettose tra le persone e con lo stesso ambiente,
- Promuovere attività, ed aggregare persone intorno ed iniziative e percorsi che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno, educazione e ricreazione del minore,
- Promuovere la costruzione di una rete di famiglie che si sostenga con azioni di mutuo aiuto, sia di carattere economico sia di carattere educativo, relazionale e/o con riferimento all'accudimento ed all'educazione, tramite la partecipazione dei familiari stessi, anche in via allargata, il coinvolgimento di figure professionali e/o continuative di riferimento, l'apporto e la disponibilità di volontari,
- Promuovere lo sviluppo di progetti finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta ed erazionale delle risorse naturali,
- Promuovere l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché l'attività culturali, di interesse sociale con finalità educativa e/o ricreativa e/o esperienziale e/o solidaristica,
- Promuovere attività, ed aggregare persone intorno ed iniziative e percorsi, che favoriscano il mutuo aiuto non solo interfamiliare ma anche intergenerazionale, il sostegno alle donne, agli individui, ai gruppi, (comprensivamente: reti di mutuo aiuto), agli anziani, ai lavoratori precari,
- Valorizzare e mettere in pratica comportamenti orientati all'autoproduzione e/o all'economia del dono, agli acquisti condivisi di beni e cibo, all'importanza del cibo, allo scambio comunitario, al baratto, alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, all'istituzione e/o all'aggregazione con gruppi di autoproduzione e/o acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24
- Sviluppare progetti ed interventi volti al riconoscimento, e costante ricerca di messa in pratica, del concetto di comunità educante, intesa come un insieme di genitori, bambini, educatori, volontari, abitanti del territorio, associazioni che si relazionano e si prefiggono obiettivi di mutuo e scambievole educazione ed arricchimento personale dei bambini e degli adulti, ed in particolare di genitori o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia,
- Attività culturali e di ricerca quali tavole rotonde, convegni, conferenze, occasioni di riflessione, ricerche e sperimentazioni sui temi dello statuto nonché lo sviluppo e la promozione di termini comunicativi efficaci ed iniziative divulgative per promuovere e metter in circolo buone pratiche,
- Attività di formazione quali corsi, gruppi di confronto tra pari, tavole rotonde moderate, percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti e in particolare di genitori, o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia, con particolare riferimento alla promozione delle life skills e della promozione della salute in genere,
- Attività di costruzione reti per creare, implementare e sostenere reti di progetto e lavoro tra scuole, associazioni, Istituzioni, enti e aziende; l'associazione si propone inoltre di mettere in contatto le suddette reti con le reti e i progetti europei ed internazionali, favorendo scambi e collaborazioni,

- L'aggregazione di bambini dando loro possibilità di partecipare a attività di esplorazione e conoscenza della natura durante tutto l'anno, che costituisca occasione di apprendimento, educazione e relazione,
- L'organizzazione di occasioni di aggregazione e di confronto per le famiglie, dedicati a fasce d'età e bisogni diversi, come percorsi formativi e informativi per mamme, papà e neonati, o gruppi di gioco per bambini e adolescenti,
- La realizzazione di attività ludiche ed educative per la famiglia (laboratori, feste e gite) che prevedano attività e programmi indirizzati a specifiche fasce d'età (bambini in età prescolare, bambini e adolescenti, anziani), stimolando l'integrazione intergenerazionale,
- La promozione e la costruzione di una rete di famiglie che si sostenga con azioni di mutuo aiuto tramite la disponibilità di volontari (banca del tempo, sostegno reciproco nell'accudimento dei propri e altrui figli, organizzazione condivisa del tempo libero etc.),
- La realizzazione di attività editoriali ed eventi di sensibilizzazione quali la produzione di materiali didattici, promozionali e divulgativi; la gestione di siti internet e social media o di supporti integrativi quali nastri, dischi, video/dvd o altri supporti video e audio con intenti editoriali ed informativi, la pubblicazione di atti di convegni, degli studi e delle ricerche,
- La realizzazione di momenti, percorsi e progetti di aggregazione e di svolgimento di attività educative, didattiche, sportive, ricreative a favore di minori, adulti e famiglie, anche attraverso il sostegno di e in collaborazione con soggetti che hanno per oggetto specifico la realizzazione di attività sportive e artistico-ricreative,
- La progettazione, lo sviluppo, la realizzazione di percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti e, in particolare, dei genitori o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia di una genitorialità e di un approccio, nella relazioni familiari e con i bambini, più consapevole oltre che ispirato alla risoluzione non violenta dei conflitti,
- Lo sviluppo di progetti di solidarietà all'interno delle famiglie sia di carattere educativo, relazionale e/o con riferimento all'accudimento sia tramite azioni di mutuo aiuto economico (scambio di materiali per la prima infanzia, giocattoli, vestiario, libri, autoproduzione, dono, etc.)
- Lo sviluppo di progetti per favorire l'incontro delle famiglie con attività e progetti sviluppati o diretti da professionisti che possano sostenerle, aiutarle, coordinarle (in particolare, in relazione alla rete di professionisti coinvolta nella costituzione di una Casa della Comunità sul Serio),
- Lo sviluppo di progetti e buone pratiche per una vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, dall'autoproduzione all'espressione creativa tramite l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, pubblicazioni,
- Lo sviluppo di progetti ed interventi, percorsi formativi, esperienziali ed educativi in natura anche per adulti, anche sotto forma di campi di soggiorno o, comunque, di corsi, eventi e progetti orientati a valorizzare culturalmente il rispetto dell'ambiente, l'esperienza formativa, educativa, emotiva in contesti naturali, in proprio e/o con altre, associazioni, enti, gruppi (anche informali, individui), istituzioni, anche attraverso forme di gemellaggio, mutuo aiuto, visite esperienziali, progetti condivisi, incontri formativi,
- Lo sviluppo di attività diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 2017). L'organo di amministrazione documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2.6 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli Associati - Sostenitori)

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 120, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.5 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5; non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine; il mantenimento della qualifica di socio è, in ogni caso, subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall' Organo di amministrazione.

3.6 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa; recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, mediante raccomandata, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- L'Organo di amministrazione (altrimenti noto anche come Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (se nominato).

ART. 7 - (Assemblea)

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.2 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Dalla prima alla seconda

convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

7.3 È riconosciuta la facoltà di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'impugnazione delle delibere dell'Organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approva eventuali altri regolamenti interni e/o codice di condotta;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



7.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.7 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.8 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - (Organo di amministrazione)

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- formulare e/o specificare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- fissare gli importi, le modalità di versamento e i termini delle eventuali quote di contribuzione alla copertura delle spese per l'organizzazione ed il funzionamento di specifici progetti ed iniziative associative;
- individuare locali e luoghi, se del caso diversi ed ulteriori rispetto la sede legale ed operativa, in cui si svolgono le attività istituzionali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione, in prima istanza, degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominata;
- attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o di categorie di atti determinati;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione che siano stati adottati dal Presidente o dal Tesoriere per motivi di urgenza;

8.4 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

8.5 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. È riconosciuta la facoltà di intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità del componente, che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, intendendosi tali anche quelli partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione e/o votanti per via elettronica.

8.6 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

8.8 La funzione e nomina del Tesoriere, ad accetto che per il primo mandato, è eventuale e può essere assunta da uno qualsiasi dei componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere, in qualità di delegato dell'Organo di Amministrazione, svolge una o più -in base al mandato e dalle indicazioni specifiche ricevuto dall'Organo di amministrazione, e, se presenti, tenuto conto delle linee generali

programmatiche adottare a riguardo dall'Assemblea dei soci- delle seguenti funzioni, improntando, in ogni caso, il proprio operato al criterio della massima trasparenza: la tenuta ed aggiornamento dei libri contabili e le relative verifiche, la predisposizione del bilancio dell'associazione, la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, la predisposizione (dal punto di vista contabile) del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, se previsti, la gestione (non l'apertura, né la chiusura) del conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione. Gli incarichi del Tesoriere vengono deliberati dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile di tale Organo successivamente al rinnovo dello stesso a cura dell'Assemblea dei Soci; il componente dell'Organo di Amministrazione della cui nomina a Tesoriere si vota non ha diritto al voto.

ART. 9 - (Presidente)

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell'Organo di Amministrazione; provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice Presidente alla esecuzione delle delibere consiliari.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.5 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

ART. 10 - (Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è composto da 3 membri, ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

11.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

13.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
- eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro famigliari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dalle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi dello stesso verso pagamento di corrispettivi specifici;
- entrate derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici per la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi ed i luoghi individuati per lo svolgimento delle attività istituzionale, mediante bar e esercizi similari, nonché le entrate derivanti dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, secondo quanto prevede ed entro i termini e le condizioni riservate alle Associazioni di promozione sociale dal comma 4 dell'articolo 85 del Codice del Terzo Settore e sue eventuali successive modifiche
- entrate derivanti dalle attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, secondo quanto prevede ed entro i termini e le condizioni riservate alle Associazioni di promozione sociale dal comma 6 dell'articolo 85 del Codice del Terzo Settore e sue eventuali successive modifiche
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

14.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 15 - (Scritture contabili - Bilancio di esercizio)

15.1 L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

15.2 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

15.3 Il rendiconto economico finanziario predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.4 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.6 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 16 - (Libri)

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta direttamente al Presidente dell'Organo che ne cura la tenuta, il quale dovrà mettere a disposizione la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta del socio.

ART. 17 - (Volontari)

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatta salva la facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo D.lgs. 117 del 2017. Le spese sostenute dai volontari possono esser rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.3 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - (Lavoratori)

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

18.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai parametri normativi fissati dalla normativa vigente ed allo stato individuati dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore (50% del numero dei volontari o 5% del numero degli associati).

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

19.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

19.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

19.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Rinvio)

20.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

